

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n.

Area Servizi di Amministrazione Prot. n.

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Cod. opera 14050 - 09146 lavori di ristrutturazione e completamento copertura del campo di pattinaggio POLET di Opicina – funzioni di direzione lavori, coordinatore della sicurezza - affidamento incarico professionale al dott. ing. Livio Pertot C.F. PRTLVI53L31L424N.

L'anno 2016 del mese di il giorno, in una sala del Municipio di Trieste

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 4132/2015 dd. 23.12.2015 è stato approvato il progetto esecutivo unitario relativo alla ristrutturazione e completamento della copertura del campo di pattinaggio di Opicina POLET, quale luogo di aggregazione con una previsione di spesa complessiva di euro 878.960,00 (programma 51206 progetto 14050);

che con determinazione dirigenziale n. dd. - a firma del Direttore del Servizio - è stato disposto di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto;

relative condizioni;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato - Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali – domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

ed il dott. ing. Livio Pertot con studio a Trieste in via Giuseppe Bernardi 3 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste - di seguito indicato anche come "professionista" siconviene e stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Livio Pertot che accetta, l'incarico di collaudatore strutturale in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione e completamento copertura del campo di pattinaggio POLET di Opicina.

Livio Pertot

Art. 2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4;

- a. effettuare la revisione dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere;
- b. effettuare visite sopralluogo nel numero necessario per constatare la corrispondenza delle opere in esecuzione al progetto depositato;
- c. redigere il verbale di collaudo statico dell'opera e certificarne la rispondenza alle norme statiche e sismiche vigenti.

Art. 3) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 3.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 4 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 4) TERMINI

Il presente contratto decorre dalla comunicazione di avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di n. citata in premessa. Per l'attività di direzione dei lavori questa andrà svolta a termini di legge in coerenza e rispetto delle tempistiche previste dagli atti contrattuali dell'impresa esecutrice.

Art. 5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli precedenti,

Lino Perb

l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

b. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 5: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 9, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

Lino Perini

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 e del Decreto n.143/2013, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata sub "A" al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 1.995,75 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 79,83 ed Euro 456,63 per un totale di Euro 2.532,21.

L. viri Per B

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento avrà luogo entro 30 dalla liquidazione disposta in presenza dei relativi presupposti di esigibilità del credito.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 87W0892802200010000001988 acceso presso La Banca di Credito Cooperativo del Carso – Zadružna Kraška Banka, che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13) REDAZIONE PERIZIE SUPPLEMENTIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione, in più o in meno, dell'importo degli oneri della sicurezza correlati alla perizia di variante.

Art. 14) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Luigi Perotti

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni LLOYD'S

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. APENG034090 con decorrenza dal 29/02/2016 al 28/02/2017 per un massimale di Euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 15) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 16) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano

definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 17) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 18) RINVIO

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 19) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Trieste, Via Bernardi 3 c.a.p. 34136, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 20) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Lino Perotti

ART. 21) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 1.995,75. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Il Professionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Livia Perotti". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 23.